



Comune di Montemarano

Provincia di Avellino

Sindaco

Beniamino Palmieri

S.I.A.D.

STRUMENTO DI INTERVENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO

D.Lgs 31/03/1988 N.114 ART.6

L.R. CAMPANIA 09/01/2014 N. 1 ART.10

**NORME DI ATTUAZIONE E REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA'
COMMERCIALI**

Montemarano (Av) 13/05/2020

Progettista
ing. Luigi. Tuccia



SOMMARIO

TITOLO I - Disposizioni generali	5
Art. 1 Ambito di applicazione	5
Art. 2 Obiettivi	5
Art. 3 Elaborati	6
Art. 4 Aree ed edifici sottoposti a normativa differenziata	6
Art. 5 Rinvio	7
TITOLO II - Norme per il commercio al dettaglio in sede fissa su aree private	8
Capitolo I Definizioni e criteri generali	8
Art. 6 Definizioni	8
Art. 7 Classificazione degli esercizi commerciali	8
Art. 8 Previsioni commerciali	10
Art. 9 Caratteristiche qualitative e dotazioni delle strutture di vendita e delle relative aree	12
Capitolo II Norme particolari per il Centro Storico	13
Art. 10 Limitazione della superficie di vendita	13
Art. 11 Deroga alle altezze minime dei locali commerciali	13
Art. 12 Disposizioni particolari	13
Art. 13 Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati	14
Art. 14 Vincolo di destinazione per le preesistenze storiche	14
Art. 15 Trasferimento delle attività distributive	15
Capitolo III Norme particolari per aree ed edifici sottoposti a vincoli	16
Art. 16 Edifici sottoposti a vincolo	16
Art. 17 Aree sottoposte a vincolo	16
Capitolo IV Regolamento per le attività commerciali in sede fissa	17
Art. 18 Superficie minima di vendita per gli esercizi di vicinato	17
Art. 19 Esercizi di vendita di merci ingombranti	17
Art. 20 Esercizi di vicinato	17
Art. 21 Medie strutture di vendita	18
Art. 22 Documentazione minima per la richiesta di autorizzazione per i MAP - Mercati su aree private	20
Art. 23 Documentazione minima per le richieste di autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti	20
Art. 24 Parametri di valutazione per l'insediamento per le grandi strutture di vendita	22
Art. 25 Orari esercizi commerciali	22
Art. 26 Permesso di costruire per gli insediamenti commerciali autorizzati	23

Comune di Montemarano (Av) - Norme e Regolamento del SIAD 2020

TITOLO III - Norme per il commercio su aree pubbliche - Regolamento mercato Comunale	24
Art. 27 Definizioni	24
Art. 28 Orari del commercio su aree pubbliche e caratteristiche dei banchi e degli spazi	26
Art. 29 Rilasci autorizzazioni per il commercio su posteggi tipo A - tipo B	27
Art. 30 Autorizzazioni per il commercio su posteggi	30
Art. 31 Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera	30
Art. 32 Sub - ingresso	31
Art. 33 Modifica del settore merceologico autorizzato	32
Art. 34 Scambio di posteggio	32
Art. 35 Ampliamento del posteggio	32
Art. 36 Presenza e assenza nei mercati	32
Art. 37 Mercati straordinari	33
Art. 38 Produttori agricoli	33
Art. 39 Cambiamento di residenza dell'operatore	34
Art. 40 Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche	34
Art. 41 Individuazione di future aree mercatali	34
Art. 42 Istituzione di un mercato	35
Art. 43 Mercati domenicali e festivi	36
Art. 44 Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre	36
Art. 45 Autorizzazioni stagionali	37
Art. 46 Individuazione delle aree per il commercio itinerante	37
Art. 47 Canoni per le aree mercatali attrezzate	37
Art. 48 Canoni per le aree mercatali non attrezzate	38
Art. 49 Eventuali dei tributi locali	38
Art. 50 Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche	38
Art. 51 Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle autorizzazioni	39
Art. 52 Ordine e pulizia del mercato	40
Art. 53 Controllo igienico sanitario	40
Art. 54 Esposizione del documento e dei prezzi	41
TITOLO IV - Forme speciali di vendita	42
Art. 55 Spacci interni	42
Art. 56 Apparecchi automatici	42
Art. 57 Vendita per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione	43
Art. 58 Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore	43

Comune di Montemarano (Av) - Norme e Regolamento del SIAD 2020

Art.59 Propaganda ai fini commerciali	44
Art.60 Commercio elettronico	44
Art.61 Commercio all'ingrosso.....	45
TITOLO V -Norme finali.....	46
Art.62 Sanzioni	46

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Ambito di applicazione

Ai sensi del D.Lgs. 31/3/1998 n.114 e della L.R. della Campania 9/1/2014 n.1 e s.m.i., l'insediamento sul territorio del Comune di Montemarano di attività di commercio al dettaglio in sede fissa o itinerante su aree sia private che pubbliche è disciplinato dal presente "Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo – SIAD".

Tale Strumento disciplina le attività commerciali al dettaglio, coerentemente alla disciplina normativa che segue e agli orientamenti espressi negli allegati cartografici, ed integra la pianificazione urbanistica comunale con le specifiche disposizioni di settore, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.16/2004 e s.m.i. e dell'art.10, comma 2, della L.R. n.1/2014, fatta salva l'eventuale necessità di adeguamento o variante degli strumenti urbanistici previgenti, di cui all'art.10, comma 2, della L.R. n.1/2014.

Art. 2

Obiettivi

Il SIAD intende perseguire i seguenti obiettivi:

- realizzare interventi integrati di programmazione dell'apparato distributivo anche per singole aree del territorio, con particolare riferimento al centro storico, nell'ambito di progetti di valorizzazione del territorio e in rapporto alle esigenze dei consumatori e agli aspetti di viabilità, mobilità, arredo urbano, nonché agli specifici interventi di pedonalizzazione;
- salvaguardare i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali, soprattutto del centro storico, senza inibire lo sviluppo del commercio e della libera concorrenza fra varie tipologie commerciali;
- favorire la nascita di nuove iniziative attraverso la riconversione delle strutture distributive meno produttive già esistenti sul territorio;
- promuovere forme di integrazione funzionale delle strutture di commercio al dettaglio in sede fissa con le attività di commercio ambulante e di artigianato aventi ad oggetto prodotti tipici della realtà produttiva locale;

- promuovere la valorizzazione delle aree periferiche attraverso lo sviluppo delle attività commerciali anche mediante specifiche previsioni urbanistiche o piani di intervento globale di recupero e di rilancio di dette aree;
- predisporre un efficiente sistema di monitoraggio della distribuzione commerciale locale in collaborazione con l'Osservatorio regionale previsto dall'articolo 27 della L.R. n.1/2014.

Art. 3 Elaborati

Lo Strumento di Intervento per l'Apparato Distributivo (SIAD) è costituito dai seguenti elaborati:

F-Fascicoli

F01 - Relazione Illustrativa

F02 - Norme di Attuazione e Regolamento per le attività commerciali

AU-Analisi Urbanistica

TAV 03/A - Analisi delle attività esistenti 1: 5000

TAV 03/B - Analisi delle attività esistenti 1: 5000

P-Progetto

TAV 04/A - Previsioni commerciali 1: 5000

TAV 04/B - Previsioni commerciali 1: 5000

TAV 05 – Stralcio del PUC 1:10.000

Art. 4

Aree ed edifici sottoposti a normativa differenziata

Ai fini della applicazione delle disposizioni in esso contenute, il SIAD disciplina i seguenti fattori di compatibilità sottoposti a norme differenziate:

- Aree per Commercio in esercizi di vicinato e Commercio medie e grandi strutture di vendita (di cui alle Norme dei Capitoli I e IV del Titolo II);
- Zona Centro Storico, da intendersi comunque coincidente con l'Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione individuato dal Piano Strutturale del PUC e con le conseguenti perimetrazioni di zona individuate dal Piano Programmatico/Operativo (sottoposta anche alle ulteriori Norme di cui al Capitolo II del Titolo II);
- Aree ed edifici vincolati (sottoposti anche alle ulteriori Norme di cui al Capitolo III del Titolo II);

- Commercio su aree pubbliche (di cui alle Norme contenute nel Titolo III).

Art. 5

Rinvio

Tutto quanto in materia di distribuzione commerciale non espressamente disposto dalla presente Normativa è disciplinato dal D.Lgs. 31/03/1998 n.114 e dalla L.R. della Campania 09/01/2014, n.1 e s.m.i., dalla ulteriore normativa statale e regionale di settore, nonché dagli appositi regolamenti comunali emanati nel rispetto degli strumenti urbanistici.

Tali strumenti urbanistici, secondo il loro ordine gerarchico, esaurita, ove necessaria e prescritta ai sensi dell'art.10 co.2 della L.R. n.1/2014, la procedura di variante, disciplinano all'interno delle aree di compatibilità di cui all'articolo precedente le zone per le quali è prevista la destinazione d'uso commerciale, coerentemente agli indici e ai parametri edilizi fissati dagli stessi strumenti urbanistici e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, nonché di quelle per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Tutte le attività conseguenti all'applicazione delle Norme del presente strumento urbanistico commerciale sono disciplinate secondo le previsioni cartografiche e normative dello strumento urbanistico generale e degli strumenti attuativi. Si precisa che, nel caso in cui immobili preesistenti, ricadenti in area di compatibilità commerciale, siano ubicati sulla fascia di arretramento stradale, le norme relative alla destinazione commerciale si applicano solo ai fini di eventuale mutazione di destinazione d'uso e/o ampliamento merceologico, ove gli strumenti urbanistici non prevedano la realizzazione di ulteriori volumi.

TITOLO II

Norme per il commercio al dettaglio in sede fissa su aree private

Capitolo I

Definizioni e criteri generali

Art. 6

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del SIAD si intendono:

- a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta in forma temporanea o permanente, da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, come su aree pubbliche, con distributori automatici e al domicilio dei consumatori direttamente al consumatore finale;
- b) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;

Art. 7

Classificazione degli esercizi commerciali

Ai sensi dell'art.4, comma 1, della L.R. Campania 9/1/2014 n.1 e s.m.i. e dell'art.3, comma 1, lettere z) e aa), della medesima Legge regionale, ai fini dell'applicazione delle presenti norme le strutture commerciali sono classificate nel modo seguente:

- a. EV: esercizio di vicinato per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari con superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (cfr. art.3, co.1, lett. v), L.R. n.1/2014 come modificato dalla L.R.n.10/2014);
- b. EMI: esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti, cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia;
- c. MA/M: media struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1.500 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e 2.500 mq nei comuni con

- popolazione superiore a 10.000 abitanti (cfr. art.3, co.1, lett. z), L.R. n.1/2014 come modificato dalla L.R. n.10/2014);
- d. ME: media struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita superiore ai limiti di cui al punto a) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti (cfr. art.3,co.1,lett.z), L.R.n.1/2014 come modificato dallaL.R.n.10/2014);
 - e. G1A/M ipermercato: grande struttura di vendita per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari, avente superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - f. G1E: grande struttura di vendita per il commercio esclusivamente di prodotti non alimentari, avente superficie di vendita fino a 15.000 metri quadrati;
 - g. G2CQ: centro commerciale di quartiere o inter quartiere, quale grande struttura di vendita costituita da almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro o posti all'interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie di vendita fino a 5.000 metri quadrati;
 - h. G2CI: centro commerciale inferiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 8 esercizi commerciali con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita compresa tra 5.001 metri quadrati e 15.000 metri quadrati;
 - i. G2CS: centro commerciale superiore, cioè grande struttura di vendita costituita da almeno 12 esercizi commerciali, con le caratteristiche previste dalla lettera g), con superficie di vendita maggiore di 15.000 metri quadrati;
 - j. GACP: centro commerciale costituito da aggregazioni commerciali polifunzionali, cioè grande struttura di vendita formata in maniera prevalente da aziende commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nel territorio regionale, per promuovere la modernizzazione delle piccole e medie imprese regionali, nonché per salvaguardare i livelli occupazionali;
 - k. MAP: mercato su area privata costituito da aggregazione di posteggi in numero di almeno 20, la cui singola superficie non supera 80 metri quadrati e di superficie complessiva di vendita non superiore a 10.000 metri quadrati nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti e non superiore a 3000 metri quadrati nei Comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti.

Non sono considerati centri o parchi commerciali e non formano una struttura funzionale unitaria l'insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o direzionale, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni o di esercizi commerciali insistenti in un

immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.

Nei centri commerciali la superficie di vendita occupata dagli esercizi di vicinato non è inferiore al quaranta per cento della superficie netta complessiva.

Art. 8

Previsioni commerciali

Le strutture commerciali in sede fissa di nuova apertura vanno ubicate esclusivamente in locali, preesistenti o di nuova edificazione, aventi conforme destinazione d'uso e ricadenti nelle rispettive aree di previsione individuate nelle tavole recanti le "Previsioni commerciali, le quali sono ivi riportate come aree per commercio in esercizi di vicinato, aree per commercio in medie strutture di vendita, grandi strutture di vendita compreso centri commerciali etc..

Nelle aree per commercio in medie strutture di vendita individuate nelle predette tavole, oltre all'apertura di esercizi di vicinato, sono consentiti con le modalità di cui al successivo Capitolo IV:

- a) l'apertura ex novo di medie strutture di vendita;
- b) l'apertura per subingresso in medie strutture di vendita preesistenti;
- c) il trasferimento di medie strutture preesistenti, in origine comprese o meno all'interno delle aree di previsione individuate nelle tavole recanti le "Previsioni commerciali";
- d) l'ampliamento, anche a seguito di concentrazione o accorpamento, di strutture già autorizzate, fino ai rispettivi limiti di superficie di vendita di cui al precedente art.7, comma 1, anche con contestuale cambio di sede;
- e) l'ampliamento di settore merceologico di medie strutture esistenti.
- f) l'istituzione di mercati settimanali e/o mensili su aree private (MAP).

Ai sensi dell'art.17, commi 4 e 5, della L.R. n.1/2014, le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:

- a) accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio;
- b) la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
- c) è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpare o concentrare.

Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 7, comma 1, lettere c) e d), delle presenti Norme.

Per le aree ricadenti nella Zona Centro Storico si applicano, inoltre, le disposizioni particolari di cui al successivo Capitolo II.

Per le aree e gli edifici sottoposti a vincolo si applicano, inoltre, le disposizioni particolari di cui al successivo Capitolo III.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo art.13, in caso di nuova edificazione ad uso commerciale e/o di apertura di nuove attività vanno rispettati gli indici e i parametri edilizi previsti, per le rispettive zone omogenee dagli strumenti urbanistici vigenti e loro varianti, anche mediante il ricorso a Permessi di Costruire convenzionati che contemperino l'individuazione e la disciplina degli spazi di uso pubblico e collettivo, con particolare riguardo a parcheggi e verde pubblico, ivi compresi quelli di cui al successivo art. 9 delle presenti Norme.

Vanno altresì rispettate tutte le prescrizioni degli organi tutori territorialmente competenti.

Le attività commerciali preesistenti all'entrata in vigore del SIAD possono continuare con le stesse modalità; inoltre possono essere adeguate alla superficie massima consentita per la rispettiva tipologia di appartenenza, individuata secondo i parametri dell'art.7, indipendentemente dalla collocazione nelle aree di cui sopra. La preesistenza va documentata nei modi consentiti dalla legge. E' possibile il trasferimento delle attività commerciali in locali aventi le stesse caratteristiche di quelli originari, anche in deroga all'altezza minima interna con un minimo, comunque, inderogabile pari a mt.2,70.

Nelle zone di territorio non ricadenti nelle aree di previsione di cui sopra è sempre consentita l'apertura di esercizi di vicinato di merceologie preferibilmente connesse alla produzione locale, ivi compresi i prodotti di trasformazione agricola ed i prodotti ed attrezzature necessari alle coltivazioni, nonché l'apertura di spacci aziendali interni alla relativa struttura produttiva e limitati alla sola merce prodotta dalla stessa; in caso di nuova edificazione è consentita, previo rilascio di Permesso di Costruire, la destinazione commerciale per esercizi di vicinato applicando gli indici e i parametri fissati dalla strumentazione urbanistica generale ed attuativa per la relativa zona omogenea.

La possibilità di insediare "pubblici esercizi" è subordinata al rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle urbanistiche ed edilizie che disciplinano le singole zone territoriali omogenee.

Art. 9

Caratteristiche qualitative e dotazioni delle strutture di vendita e delle relative aree

Le caratteristiche qualitative e quantitative minime delle strutture di vendita al dettaglio in sede fissa e delle relative aree di pertinenza sono stabilite dalla L.R. n.1/2012 agli artt.5, 22 e 23, che si intendono qui richiamati, e dalle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.

In particolare, le strutture commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 150 devono rispettare, oltre alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche i parametri di parcheggio e di aree ad uso pubblico e per movimentazione merci di cui ai predetti artt. 22 e 23 della L.R. n.1/2014.

L'adeguamento ai predetti parametri è richiesto in caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita, fatte salve le esclusioni previste dai medesimi artt. 22 e 23.

Capitolo II

Norme particolari per il Centro Storico

Art. 10

Limitazione della superficie di vendita

Nella Zona Centro Storico, indicata negli elaborati grafici recanti le “Previsioni commerciali” e da intendersi, comunque, coincidente con l’Ambito urbano di restauro urbanistico e conservazione individuato dal Piano Strutturale del PUC e con le conseguenti perimetrazioni di zona individuate dal Piano Programmatico/Operativo, è consentito esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato, i quali devono avere una superficie di vendita non superiore a 150 mq. .

All’uopo in tale zona, ai fini della tutela dei valori storico-artistici ed ambientali e per motivi di sicurezza del traffico stradale e pedonale, è fatto divieto di:

- rilasciare nuove autorizzazioni amministrative con superficie di vendita superiore a 150 mq;
- trasformare, a qualsiasi titolo, autorizzazioni amministrative esistenti che comportino un ampliamento della superficie di vendita oltre i 150 mq. ;
- autorizzare il trasferimento e/o l’ampliamento di esercizi esistenti in nuove strutture con superficie di Vendita, relativamente al singolo esercizio, superiore a 150 mq.

Art. 11

Deroga alle altezze minime dei locali commerciali

Per i locali destinati alle attività commerciali, sia per quelli accessibili al pubblico che per quelli adibiti a magazzini, depositi, uffici e servizi funzionali all’attività di vendita, è consentita la deroga alle altezze interne stabilite dal Regolamento Edilizio e dagli strumenti urbanistici, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, con un minimo di $h=mt.2,70$.

Art. 12

Disposizioni particolari

Al fine di determinare una caratterizzazione degli spazi pubblici del Centro Storico in maniera armonica con il contesto ambientale, l’apertura di esercizi di vicinato nella Zona Centro Storico del presente SIAD è subordinata, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b), della L.R. n.1/2014, al rispetto delle seguenti condizioni:

1. divieto di insediare attività che implicino per il loro svolgimento creazione di eccessivo rumore e/o emanazione di fumi e odori sgradevoli, a meno che non si doti l’esercizio di opportuni sistemi di isolamento acustico e smaltimento dei fumi;

2. fino alla eventuale istituzione del protocollo di arredo urbano di cui all'art.11, comma 5, della L.R. n.1/2014, obbligo di utilizzo per l'allestimento dei locali di vendita, delle vetrine e delle insegne, di materiali costruttivi e finiture di tipo tradizionale, quali legno, vetro, ferro lavorato, cotto, pietra lavorata ed eventuali altri materiali appartenenti alla tradizione locale ovvero comunque compatibili con il contesto ambientale sotto il profilo estetico-formale;
3. obbligo di rispettare tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza ed eliminazione delle barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico;
4. eventuale rispetto del vincolo di destinazione di cui al seguente art.14.

A tal fine sono equiparati alle nuove aperture le ristrutturazioni di esercizi esistenti e i trasferimenti da altra zona del territorio comunale.

Art. 13

Utilizzo a scopo commerciale di edifici degradati o abbandonati

I progetti di recupero di edifici degradati o abbandonati ricadenti nella Zona Centro Storico del presente SIAD possono prevedere la destinazione ad uso commerciale dei locali situati nell'edificio da recuperare, compresi i vani aventi accesso da cortili interni e androni. Al fine di incentivare il recupero e il riutilizzo degli edifici degradati o abbandonati, è consentito il cambio della destinazione d'uso originaria dei suddetti locali, qualora diversa, in destinazione commerciale anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, purché siano rispettate le condizioni di cui al presente Capitolo II del Titolo II della Normativa e purché allo scopo non si alterino la sagoma e le volumetrie originarie salvo quanto già consentito dagli strumenti urbanistici comunali.

Art. 14

Vincolo di destinazione per le preesistenze storiche

Ai sensi dell'art.11, comma 3, lett. b), della L.R. n.1/2014, gli esercizi commerciali storicamente riconosciuti per la loro specifica tipologia sono vincolati alla permanenza della destinazione d'uso e della categoria merceologica, nonché della indicazione e denominazione anche prescindendo dalla titolarità giuridica dell'esercizio, compatibilmente con le norme in materia di marchi commerciali.

Gli arredi interni ed esterni, i complementi d'arredo e la grafica comunicativa vanno mantenuti inalterati nei loro aspetti essenziali e significativi, compatibilmente con l'impiantistica atta a garantire la sicurezza e la funzionalità dell'edificio. Il vincolo di destinazione integra i piani urbanistici con le caratterizzazioni di cui sopra.

Art.15

Trasferimento delle attività distributive

Tutte le nuove attività sorte nella Zona Centro Storico del presente SIAD o ivi trasferite da altra zona del territorio comunale possono essere trasferite in diversa zona per un periodo di tre anni dalla data del loro insediamento.

Capitolo III

Norme particolari per aree ed edifici sottoposti a vincoli

Art. 16

Edifici sottoposti a vincolo

In tutti gli edifici sottoposti, anche successivamente alla data di approvazione del presente strumento, a vincolo ex D.Lgs.n.42/2004, l'attività di commercio al dettaglio, ove prevista negli elaborati grafici recanti le "Previsioni commerciali", è consentita esclusivamente in locali aventi conforme destinazione d'uso, nel rispetto delle vigenti norme di tutela.

Per l'esercizio dell'attività commerciale nei suddetti locali si applicano le disposizioni di cui agli art. 14 e 16 della presente Normativa.

Art. 17

Aree sottoposte a vincolo

Nel rispetto delle vigenti norme di tutela, nelle aree sottoposte a vincolo ex D.Lgs.n.42/2004, anche successivamente alla data di approvazione del presente strumento, l'attività di commercio al dettaglio, ove prevista negli elaborati grafici recanti le "Previsioni commerciali", è consentita in esercizi di vicinato, come definiti all'art.7, comma 1, lettera a), da avviare esclusivamente in locali aventi conforme destinazione d'uso, ove ciò sia compatibile con la disciplina vincolistica a cui l'area è sottoposta.

Capitolo IV

Regolamento per le attività commerciali in sede fissa in aree private

Art. 18

Superficie minima di vendita per gli esercizi di vicinato

Gli esercizi di vicinato di nuova apertura devono avere una superficie di vendita non inferiore a mq. 5,0. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione gli ampliamenti di esercizi di vicinato esistenti sono equiparati alle nuove aperture e, quindi, devono rispettare il limite minimo di cui sopra.

Art. 19

Esercizi di vendita di merci ingombranti

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (EMI), cioè le merci non alimentari di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia, sono autorizzati dal SUAP, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda, ai fini commerciale, della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.

Le richieste di aggiunta del settore merceologico o dell'ampliamento della superficie di un EMI, oltre il predetto limite, sono considerate nuove aperture e trattate, in funzione delle dimensioni, come apertura di una media o di una grande struttura di vendita.

Art.20

Esercizi di vicinato

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), e l'aggiunta di un settore merceologico di un esercizio di vicinato sono soggetti alla SCIA, da presentare al SUAP competente. Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:

- a. di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previste all'articolo 7 della L.R. n.1/2014;
- b. di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c. di appartenere al settore o ai settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;

- d. di aver rispettato eventuali limitazioni della superficie di vendita stabilite dallo SIAD per gli esercizi di vicinato, nonché, per gli esercizi nel Centro Storico, le limitazioni di cui all'art.14 delle presenti Norme.

Il Comune conserva in ogni caso la facoltà di revocare l'assenso a seguito di successivi controlli che accertino la mancanza di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività commerciale.

Per gli esercizi ai quali si applicano le disposizioni di cui all'art.11 il Comune rilascia apposita autorizzazione nella quale è specificata la eventuale limitazione alla vendita dei prodotti ivi indicati.

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la cessazione dell'attività relativa agli esercizi di vicinato, agli esercizi per merci ingombranti, nonché agli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono soggetti alla SCIA da presentare al SUAP competente e possono essere effettuati contestualmente alla sua ricezione.

In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dall'apertura della successione.

Art. 21

Medie strutture di vendita

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una media struttura di vendita fino ai limiti previsti all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal SUAP competente, in relazione agli indirizzi e alle norme del SIAD. Nella domanda, effettuata mediante l'apposita modulistica e corredata della documentazione prevista dall'allegato B della L.R. n.1/2014, l'interessato dichiara:

- a. di possedere i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti all'articolo 7 della L.R. n.1/2014;
- b. di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c. il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

Le autorizzazioni all'apertura o all'ampliamento di una media struttura di vendita sono concesse, nel rispetto delle norme urbanistiche vigenti, se concorrono le seguenti condizioni:

- a. accorpamenti o concentrazioni di più esercizi commerciali esistenti ed attivi in forma continuativa da almeno un triennio.
- b. ciascun esercizio commerciale accorpato o concentrato è conteggiato per il valore di superficie di 250 metri quadrati, oppure per la superficie effettiva, se maggiore;

- c. la somma delle superfici cessate è pari ad almeno il settanta per cento della superficie di vendita della nuova struttura o della superficie di ampliamento;
- d. è garantita l'assunzione di nuovo personale;
- e. è assunto l'impegno al reimpiego di personale già operante negli esercizi commerciali da accorpate o concentrare.

Fatta salva la compatibilità delle specifiche norme urbanistiche vigenti, è sempre dovuto l'ampliamento delle medie strutture esistenti ed attive in forma continuativa da almeno un triennio, fino al limite massimo delle superfici rispettivamente previste all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della L.R. n.1/2014 e s.m.i..

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dimensionale di una media struttura di vendita di cui all'art.17, commi 3,4 e 5, della L.R. n.1/2014, e l'aggiunta di un settore merceologico precedentemente non autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita di una media struttura attiva da almeno un anno sono effettuati mediante la SCIA anche in mancanza dello SIAD. Il Comune, ai sensi della legge 241/1990, adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande sono accolte se non è comunicato il provvedimento di diniego; il termine può essere incrementato fino a settantacinque giorni se è richiesto anche il permesso di costruire.

Il Comune conserva in ogni caso la facoltà di revocare l'assenso a seguito di successivi controlli che accertino la mancanza di tutti i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività commerciale, fatto salvo quanto stabilito dell'art.3 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito e modificato con Legge 4 agosto 2006, n. 248, come ulteriormente modificato dal D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n.214.

Il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, la cessazione dell'attività relativa alle medie strutture, agli esercizi per merci ingombranti, nonché agli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono soggetti alla SCIA da presentare allo SUAP competente per territorio e possono essere effettuati contestualmente alla sua ricezione.

In caso di subingresso per causa di morte in un'attività che ha ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti professionali, è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dall'apertura della successione.

Art. 22

Documentazione minima da produrre per la richiesta di autorizzazione per i MAP - Mercati su Area Privata

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente.
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare, anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali.
3. Pianta dei posteggi, dei parcheggi ad uso della clientela e delle destinazioni d'uso delle aree.
4. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
5. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico.
6. Piano di attuazione del codice del consumo.
7. Impegno al commercio dei prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il due per cento del totale dei prodotti alimentari venduti.

Art. 23

Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;
2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;
3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;
4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;
6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);
7. Studio dell'impatto ambientale (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli

esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500)

8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;
9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500);
10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;
11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;
12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;
13. Piano di attuazione del codice del consumo;
14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri)
15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500)
16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti)

Art. 24

Parametri di valutazione per l'insediamento delle grandi strutture di vendita l'insediamento delle grandi strutture di vendita è soggetto ai seguenti parametri qualitativi di valutazione:

- a. Studio dell'impatto ambientale, asseverato da tecnico abilitato, contenente la descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare gli impatti negativi rilevanti, nonché l'esposizione dei dati necessari per individuare e valutare i principali impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale che la struttura può produrre e delle misure previste per il monitoraggio; si intende positivamente riscontrato lo studio di impatto ambientale da cui risulta che l'intervento commerciale è compatibile con l'assetto ambientale oppure preve opportune prescrizioni;
- b. Studio del traffico, contenente la descrizione dell'incidenza che il traffico della clientela dell'insediamento commerciale avrà sul sistema viario e sulle ordinarie percorrenze veicolari del territorio; lo studio del traffico, asseverato da tecnico abilitato, corrisponde al riscontro del sistema viario esistente e di quello di progetto ricadente nel contesto dell'insediamento della grande struttura di vendita.
- c. Piano analitico di autonomo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nel contesto della nuova struttura distributiva;
- d. Analisi delle ricadute occupazionali, dirette ed indirette, che la realizzazione della grande struttura di vendita apporterà, nonché delle procedure predisposte per assicurare la necessaria trasparenza nella pubblicizzazione delle opportunità lavorative;
- e. Piano di attuazione delle previsioni del Codice del consumo di cui al decreto legislativo n. 206/2005, contenente le modalità operative attraverso le quali la normativa sarà tradotta in servizio per il cliente;
- f. Piano energetico che indica l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, a partire dal valore del trenta per cento al momento dell'apertura, intendendosi per nuovi edifici commerciali, gli edifici che sono realizzati completamente ex novo, non ricadendo in tale fattispecie né gli ampliamenti dimensionali delle strutture commerciali o degli immobili esistenti, né le ristrutturazioni edilizie, ancorché effettuate con demolizione e ricostruzione.

Art. 25

Orari esercizi commerciali

Gli orari e le giornate di apertura – chiusura al pubblico, sono rimesse alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle seguenti disposizioni, della L.R. 1/2014 e dell'art. 31 comma 2 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214:

1. Gli esercenti devono rendere noto al pubblico l'orario quotidiano e i giorni di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazioni dandone relativa comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune con un preavviso almeno di cinque giorni, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.
2. Ai sensi dell'art. 11 della L.R. Campania n.1/2014, si sancisce che:
 - a. Gli esercizi di vicinato posti nelle zone precedentemente definite quale centro storico sono esonerati dall'obbligo del rispetto dei periodi fissati per le vendite straordinarie;
 - b. Gli altri esercizi, indipendentemente dalla dimensione della superficie di vendita e dalla zona di localizzazione, possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 07.00 alle ore 24.00, liberamente determinate dall'esercente.
3. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 1/2014, in conformità con gli imperativi motivi di interesse generale di tutelare i diritti dei lavoratori e di incrementare i livelli occupazionali, è stabilito che per le medie e grandi strutture almeno il venti per cento del totale delle ore lavorative effettuate nei giorni festivi è svolto non facendo ricorso al lavoro straordinario degli addetti già impiegati nel corso dei giorni feriali e ricorrendo a nuova occupazione o al turnover dei dipendenti.
4. Gli orari e le giornate di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 24 della L.R. 1/2014.
5. In tutti i casi, l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione, consultabili anche nel corso dell'orario di chiusura dell'attività.

Art. 26

Permesso di costruire per gli insediamenti commerciali autorizzati

I Permessi di Costruire relativi agli insediamenti commerciali sono contestuali al rilascio delle autorizzazioni comunali di cui agli articoli precedenti.

Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del SIAD, vanno rispettati gli indici vigenti e le norme sanitarie, di sicurezza e sulla eliminazione delle barriere architettoniche, pur essendo consentiti, laddove previsti, il cambio di destinazione in funzione commerciale e/o la nuova edificazione.

TITOLO III

Norme per il commercio su aree pubbliche- Regolamento mercato Comunale

Art. 27

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento si intendono:

- a. commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b. aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- c. operatore, il commerciante su aree pubbliche, titolare di autorizzazione, che vende al dettaglio e somministra al pubblico alimenti e bevande su posteggio in concessione o in forma itinerante;
- d. posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune ha la disponibilità e data in concessione all'operatore;
- e. mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- f. mercato in sede propria, il mercato che ha luogo in area destinata a tale uso dallo SIAD, costruito ed utilizzato per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche, materiali adatti e servizi propri;
- g. mercato su strada, il mercato che occupa per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per l'esercizio dell'attività commerciale, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
- h. fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

- i. sagra, la manifestazione di interesse prettamente locale che si svolge in modo ricorrente od occasionale, in coincidenza di particolari avvenimenti religiosi o altre ricorrenze folcloristiche o di tradizione locale;
- j. presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, anche se non ha svolto l'attività;
- k. presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha esercitato l'attività in tale fiera
- l. per "spunta", l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze e le presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- m. per "spuntista", l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare un posto non occasionalmente occupato dall'operatore in concessione o non ancora occupato;
- n. per "attività stagionali, quelle attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano flussi turistici stagionali;
- o. per "chiosco", un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica o materiale;
- p. per "negozio mobile, il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
- q. per "banchi temporanei", attrezzature di esposizione facilmente smontabili e asportabili al termine dell'attività commerciale;
- r. per "fiera-mercato", la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, specializzati in oggetti usati, anticherie, opere d'arte, di pittura, di scultura, collezionismo, hobbismo, fumetti, libri, stampe, fiori, piante e affini;
- s. per "miglioria", la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro non assegnato, ubicato nello stesso

mercato o fiera oppure in istituendo mercato o fiera , allo scopo di migliorarne la propria posizione;

- t. per “autorizzazione di tipo A”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l’utilizzo decennale di un posteggio nonché all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale, che è rilasciato dal Comune sede del posteggio;
- u. per “autorizzazione di tipo B”, l’atto amministrativo che abilita all’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, su tutto il territorio nazionale, esclusivamente in forma itinerante, nonché alla vendita al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago, che è rilasciato dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se persona giuridica.

Art. 28

Orari del commercio su aree pubbliche e caratteristiche dei banchi e degli spazi

1. Nel territorio del Comune di Montemarano il mercato si svolge con cadenza settimanale, la domenica, dalle ore 7,00 alle ore 13:00, nell’area appositamente individuata.
2. Laddove non sia diversamente previsto, si applicano ai commercianti su aree pubbliche le medesime norme dettate per il commercio in sede fissa, ivi incluse le deroghe alla chiusura domenicale, festiva ed infrasettimanale stabilite nelle norme statali e regionali, nonché nelle norme di attuazione dello Strumento d’Intervento per l’Apparato Distributivo del Comune di Montemarano.
3. L’accesso degli operatori può avvenire solamente nell’ora precedente all’inizio del mercato; il loro deflusso può e deve avvenire esclusivamente nell’ora successiva alla chiusura del mercato. Nessuna contrattazione o prenotazione può essere effettuata prima dell’inizio e dopo la fine delle vendite.

Per le seguenti tipologie, lo svolgimento in giorni festivi e di domenica è consentito solo se già esistenti all’entrata in vigore della L.R. 1/2014:

- mercato giornaliero o rionale,
 - mercato stagionale
 - mercato specializzato
4. All’interno del mercato settimanale sono previste due zone distinte in:
 - Zona A: posteggi per alimentari
 - Zona B: posteggi per non alimentari

La vendita di prodotti alimentari deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente, con le modalità, i veicoli e le attrezzature necessarie a garantire che gli stessi siano protetti da contaminazioni esterne e conservati in maniera adeguata. In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico-sanitarie. La mancata osservanza di tali norme è motivo di revoca dell'autorizzazione.

5. Le merci in vendita devono essere distribuite sugli appositi banchi posizionati all'interno degli spazi, delimitati a loro volta da specifica segnaletica orizzontale, e la cui superficie è quella risultante dall'allegata planimetria nella quale vengono singolarmente individuati e progressivamente numerati. I banchi di vendita devono avere un'altezza minima dal suolo di mt. 0.50. Il tendone a copertura del banco deve avere un'altezza minima da suolo di mt. 2.00 misurata dalla parte più bassa e non può sporgere oltre il confine dello spazio assegnato. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi non possono essere inferiore a mt. 2,50 misurati sulla segnaletica orizzontale. Esse dovranno essere sempre lasciate libere da cose per consentire il regolare transito dei clienti e per i casi di emergenza, così com'è altresì vietato occupare anche in minima parte ogni altro spazio non destinato alla vendita e oggetto di specifica concessione.

Art. 29

Rilascio delle Autorizzazioni per il commercio su posteggi (tipo A – tipo B)

1. Le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche a posto fisso - Autorizzazioni di tipo A - sono rilasciate dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art.28, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, per i settori alimentare e non alimentare, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, secondo le procedure disposte ai sensi dell'art.32 della L.R. Campania n.1/2014.
2. I posteggi sono assegnati, con indicazione nell'autorizzazione amministrativa del luogo determinato di attività. L'autorizzazione può essere tacitamente rinnovata, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.
3. Per rilasciare le Autorizzazioni di tipo A, il Comune di Montemarano deve disporre di posteggi e deve aver seguito la procedura prevista dalla L.R. Campania n.1/2014 per la comunicazione alla Regione Campania, Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, entro il 30 luglio di ogni anno, del numero dei posteggi disponibili nei mercati periodici, compresi quelli stagionali, specificandone la periodicità, il numero identificativo, la superficie e l'appartenenza al settore alimentare o extralimentare, o la

specifica tipologia se trattasi di mercato specialistico e se prevista nell'atto istitutivo del mercato.

4. Non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione prima che la Regione renda pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi.
5. Entro 45 giorni, la Regione rende pubblico sul BURC l'elenco dei posteggi disponibili, nonché il modello di Bando cui il Comune deve uniformarsi: in data antecedente a tale pubblicazione non è consentito attivare alcun procedimento di assegnazione.
6. Prima di procedere alla comunicazione alla Regione dell'elenco dei posteggi liberi da assegnare in concessione mediante il Bando di cui sopra, il Comune provvede, su richiesta degli operatori interessati, agli spostamenti di posteggio nel rispetto delle graduatorie di ciascuna fiera e mercato e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:
 - a. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - b. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;
 - c. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso giornaliero, per la vendita di settore merceologico diverso;
 - d. maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di settore merceologico diverso;
 - e. maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;
 - f. maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio della originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa in caso di subentro nella titolarità dell'azienda;
7. Il Comune entro 20 giorni dalla predetta pubblicazione, emana (e pubblica sul BURC) il Bando per indire la gara di assegnazione dei posteggi, precisandone il luogo, la periodicità dell'uso e l'eventuale vincolo merceologico, nonché ogni informazione utile per assicurare la massima trasparenza al procedimento di assegnazione
8. I soggetti interessati, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del Bando sul BURC, devono trasmettere al Servizio Commercio su aree pubbliche le domande di partecipazione al Bando o mediante raccomandata A.R. o mediante consegna all'Ufficio Protocollo Generale del Comune. Nel caso in cui il 20° giorno dalla data di

pubblicazione del Bando sul BURC sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede rispettivamente o la data di spedizione della raccomandata A.R. o la data di registrazione al Protocollo Generale.

9. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande, secondo i criteri di priorità Fissati dall'art.32 della L.R. Campania 1/2014:
- a. maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree, valutabile in riferimento all'anzianità di esercizio dell'impresa, compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione che, in sede di prima applicazione, ha una specifica valutazione nel limite del quaranta per cento del punteggio complessivo. L'anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
 - b. nel caso di procedure di selezione per la concessione di posteggi dislocati nei centri storici in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore oltre ai criteri di cui alla lettera a), da considerare comunque prioritari, anche l'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle aree predette;
 - c. presentazione di apposita documentazione che attesta la regolarità della posizione dell'impresa, individuale e societaria ai fini previdenziali, contributivi e fiscali;
 - d. per le nuove autorizzazioni, l'obbligo di presentazione di idonea documentazione che attesta la regolarità della posizione d'impresa ai fini previdenziali, contributivi e fiscali mediante il documento unico di regolarità contributiva, di seguito denominato DURC, decorre dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La concessione dei posteggi ha validità decennale ed è strettamente personale. Essa non può essere trasferita a terzi se non con la cessione in proprietà dell'attività. In ogni caso nessuno può essere titolare di più di due concessioni di suolo pubblico nello spazio adibito a mercato settimanale. Alla

scadenza della concessione si procede secondo i criteri previsti dal presente regolamento. In ogni caso non sarà autorizzato il trasferimento della concessione laddove il cedente abbia omesso il pagamento della tassa di occupazione.

Al rilascio di nuove autorizzazioni per il commercio itinerante su aree pubbliche di tipologia B provvede il Comune in cui si intende avviare l'attività. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni competenti convertono d'ufficio in nuove autorizzazioni le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della previgente normativa.

Art. 30

Autorizzazioni per il commercio su posteggi

Le concessioni di posteggio scadute dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59/2010, e già prorogate per effetto dell'art. 70, comma 5, del citato decreto fino alla data del 5 luglio 2012, sono ulteriormente prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, cioè fino all'8 maggio 2017. Le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra il 5 luglio 2012 ed i cinque anni successivi, sono prorogate fino al termine di tale periodo, cioè fino al 5 luglio 2017. Le concessioni dei posteggi ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, i quali intendono esercitare nelle aree appositamente previste nei mercati periodici, sono effettuate dal Comune sede di mercato secondo quanto stabilito dal regolamento del mercato stesso.

Le autorizzazioni rilasciate secondo la normativa previgente sono convertite di diritto, a far data dalla entrata in vigore del presente Strumento d'Intervento per l'Apparato Distributivo, mediante la sostituzione del titolo o mediante l'apposizione di un timbro di convalida.

Qualora il Comune, per motivi di pubblico interesse, riduca i posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno diritto all'assegnazione, se disponibile, di altro posteggio comunale avente almeno la stessa superficie.

Art. 31

Posteggi occasionalmente liberi - Assegnazione giornaliera

I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari, durante il periodo di non utilizzazione, sono assegnati giornalmente a soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, nel rispetto del settore merceologico, e, per ordine decrescente, delle seguenti condizioni:

- a. maggior numero di presenze maturate nel mercato;
- b. maggiore anzianità di azienda, documentata dall'autorizzazione amministrativa;

- c. ordine cronologico di presentazione della domanda;
- d. anzianità dell'operatore;
- e. sorteggio tra soggetti con i medesimi requisiti.

Art. 32
Sub-ingresso

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio è personale. Il trasferimento dell'autorizzazione avviene a seguito di morte del titolare, di cessione dell'azienda o di affidamento in gestione dell'attività commerciale ad altro soggetto in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività.
2. La re intestazione di un'autorizzazione è effettuata a mezzo di SCIA, corredata dalla dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesta il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010 e presentata allo SUAP, a pena di decadenza, entro un anno dalla morte del titolare o entro novanta giorni dall'atto di cessione o di affidamento in gestione dell'attività.
3. L'autorizzazione e la concessione di cui al comma 1, è re intestata, nel caso di morte del titolare, all'erede o agli eredi che ne fanno domanda, se l'amministratore li ha nominati con la maggioranza indicata nell'articolo 1105 del codice civile; in ogni caso il soggetto re intestatario dell'autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
4. L'erede privo dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, inizia l'attività soltanto dopo aver acquisito i requisiti e chiesto l'autorizzazione al Comune con apposita istanza.
5. Il soggetto di cui al comma 4, se non inizia l'attività entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data in cui ha acquisito il requisito, decade dal diritto di esercitare l'attività, fatta salva la richiesta di proroga.
6. Nel caso di morte del titolare, se l'erede non è in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e non intende continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data di decesso, di cedere l'azienda ad altro soggetto in possesso dei requisiti. La SCIA di re intestazione è presentata dal cessionario al Comune in conformità delle disposizioni di cui al comma 2
7. Il sub-ingresso nella gestione e nella proprietà dell'attività di commercio su aree pubbliche è effettuato dal Comune:

- a) sede del posteggio per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a) della L.R. 1/2014;
- b) di residenza del subentrante per l'attività di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della L.R. 1/2014.

Art. 33

Modifica del settore merceologico autorizzato

In caso di domanda per la modifica del settore merceologico dell'autorizzazione, il Comune consente la variazione dell'autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti soggettivi e professionali dell'operatore richiedente, e sempre che il posteggio assegnato consenta l'inserimento della tipologia dei prodotti di cui all'istanza. La richiesta s'intende accolta qualora non sia comunicato, entro trenta giorni, l'eventuale diniego.

Art. 34

Scambio di posteggio

L'eventuale scambio di posteggio fra operatori, nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può avvenire solamente dopo l'autorizzazione concessa dal Comune, che può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile e non ancora comunicato alla Regione ai fini della pubblicazione dei bandi di concorso.

Art. 35

Ampliamento del posteggio

E' consentito ampliare la superficie di un posteggio annettendovi quella di un posteggio adiacente, a condizione che l'operazione avvenga attraverso l'acquisizione dell'azienda, che l'alienante rinunci alla concessione in favore dell'acquirente, che i posteggi - anche se funzionalmente possono essere considerati come un'unica azienda - siano divisi o separati, al fine di conservare gli spazi operativi previsti nel mercato, e che la superficie risultante non ecceda 100 metri quadrati.

Art. 36

Presenze e assenze nei mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato, al posteggio assegnato, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite; qualora non sia presente entro 60 minuti dall'orario stabilito, sarà considerato assente, senza rimborso della tassa giornaliera

corrisposta. Lo spazio in questione potrà essere assegnato ad altro commerciante tratto dai ruolini di spunta.

2. E' obbligatoria la permanenza dell'operatore per tutta la durata del mercato, per cui, in caso contrario, l'operatore, fatti salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti.
3. La Polizia Municipale provvederà ad annotare le presenze e le assenze degli operatori.
4. Ai fini della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale o, in caso di Società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza.

In entrambi i casi è ammessa la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati in forza di apposita annotazione scritta sull'autorizzazione.

Art. 37

Mercati straordinari

I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di un mercato tradizionale, sono programmati, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, e si svolgeranno con lo stesso organico del mercato ordinario, senza riassegnazione dei posteggi. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate ai fini della revoca per mancata attività.

Art. 38

Produttori agricoli

1. L'attività per i produttori agricoli è autorizzata ai sensi della legge n.59/63 oppure a seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività effettuata ai sensi dell'art.19 della legge 241/90 e del D.P.R. 300/92, cui consegue l'attività di vigilanza e di controllo da parte dell'Amministrazione nel successivo lasso temporale di 60 giorni. La data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, purché regolare e completa, è equiparata alla data di rilascio di un'autorizzazione.
2. Il Comune esperirà opportune indagini per verificare che i produttori diretti vendano esclusivamente merci di propria produzione. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara pubblicato sul B.U.R.C. regionale e pubblicizzato per le vie cittadine. Le domande sono inviate direttamente al sindaco del Comune sede di posteggio, mediante raccomandata, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici. Le assegnazioni sono fatte in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

- a. richiesta di posteggio da parte di produttore agricolo non titolare di altre autorizzazioni

in ulteriore subordine progressivo:

- b. anzianità di iscrizione allo SCAU;
- c. numero familiari a carico;
- d. anzianità del richiedente;
- e. presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.

Art. 39

Cambiamento di residenza dell'operatore

In caso di trasferimento di residenza, l'operatore, dovrà comunicare al Responsabile del SUAP del Comune di nuova residenza, tutti i dati connessi all'archivio di cui al comma 5 dell'art. 32 della L.R. Campania n.1/2014.

Art. 40

Modalità di eventuale sospensione del commercio su aree pubbliche

1. L'eventuale sospensione di un mercato per rilevanti motivi di carattere igienico-sanitario, deve riguardare esclusivamente il settore alimentare, consentendo che il settore non alimentare possa continuare l'attività secondo calendario.
2. In caso di comprovate esigenze di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Sindaco, potrà ordinare la straordinaria e temporanea sospensione delle attività di commercio, al fine di procedere all'immediato ripristino delle condizioni per l'esercizio delle attività previste.

Art. 41

Individuazione di future aree mercatali

La definizione di altre o future aree di mercato terrà conto dei seguenti elementi:

- a. Previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti;
- b. Norme in materia di viabilità;
- c. Limitazioni e divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
- d. Prescrizioni di carattere igienico-sanitario;
- e. Ogni altro motivo di pubblico interesse.

Art. 42
Istituzione di un mercato

1. L'istituzione di un mercato è disposta con Deliberazione del Consiglio Comunale, previa consultazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

Nella Deliberazione devono essere indicati:

- a. l'organico dei posteggi;
- b. l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
- c. il numero dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
- d. le attrezzature ed i servizi comunali

La Deliberazione Consiliare sarà trasmessa al competente Ufficio della Giunta Regionale.

2. Nell'istituzione del mercato devono essere identificati adeguati impianti e servizi per gli aspetti igienico-sanitari, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.
3. Nell'istituire nuovi mercati, saranno privilegiate le zone che consentano la forma di mercato a sviluppo lineare, costituita da due file contrapposte, l'una composta di soli generi alimentari e l'altra di generi non alimentari, con i posteggi per le merceologie trainanti il flusso dei consumatori situati all'estremità meno favorita dall'accessibilità, onde far osservare al consumatore l'intera offerta, traendone vantaggi di servizio e migliorare la produttività del mercato.

I mercati da istituire devono essere completi di tutte le merceologie riferibili al livello di servizio che vogliono offrire, privilegiando la seguente proporzione:

- a. posteggi del settore alimentare: 35% del totale;
 - b. posteggi del settore extralimentare: 65% del totale.
4. Gli operatori su aree pubbliche, titolari di autorizzazioni da oltre 24 mesi, possono riunirsi in consorzio o società consortili e mettere a disposizione del Comune un'area mercatale, che può essere destinata a tale attività, se compatibile con le previsioni urbanistiche, ed in tale fattispecie i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.
 5. Per l'ampliamento del numero dei posteggi e/o l'aumento di frequenza della periodicità di un mercato, si applicano le stesse norme previste per l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale.
 6. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato sono deliberati con le stesse norme previste per

l'istituzione ex novo, ma i relativi provvedimenti sono delegati alla Giunta Comunale. Tali provvedimenti possono essere deliberati esclusivamente sulla base di una documentata variazione della domanda dei consumatori.

Art. 43

Mercati domenicali e festivi

1. Nei giorni domenicali e festivi, è consentito lo svolgimento di:
 - a. mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. f) g) della L.R. 1/2014;
 - b. mercati di cui all'art. 40 comma 1 lett. a), b), c), d), e) della L.R. 1/2014, se già operanti alla data di entrata in vigore della stessa legge;

Durante lo svolgimento dei mercati di cui alle lettere a) e b) del presente articolo è consentito agli operatori al dettaglio, diversi dai commercianti su aree pubbliche, di tenere aperti gli esercizi.

2. Sono fatte salve, comunque, le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari per gli esercizi commerciali.

Art. 44

Autorizzazioni per fiere-mercato e sagre

1. Per le aree su cui si svolgono fiere-mercato o sagre, le assegnazioni dei siti sono stabilite dal Sindaco, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D. Lgs. n.114/98, in base ai criteri fissati nel provvedimento d'istituzione.
2. Nel provvedimento di istituzione delle fiere-mercato specializzate, si possono riservare siti a soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale. Il Comune può anche assegnare l'area ad Associazioni, Organizzazioni di volontariato ed altre organizzazioni senza fine di lucro, a condizione che gli operatori che utilizzeranno, temporaneamente, l'area siano muniti dell'autorizzazione per l'itineranza o possano essere parificati ai soggetti autorizzati. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche a soggetti non muniti dei requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98.
3. Al fine di favorire l'integrazione e lo scambio di operatori tra i diversi paesi dell'Unione Europea, il Comune può prevedere posteggi temporanei aggiuntivi riservati ad operatori comunitari o manifestazioni fieristiche apposite.
4. Il Comune può richiedere agli operatori particolari strutture di vendita o addobbi ritenuti idonei per il contesto urbano o per il tema della fiera-mercato o della sagra.

5. In occasione di fiere, sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, non ricadenti nel giorno stabilito per il mercato settimanale, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee sullo stesso spazio. In ogni caso il Comune può decidere di sospendere o annullare tutte le attività oggetto del presente regolamento, per motivi di ordine pubblico ovvero di tutela della salute pubblica.

Art. 45

Autorizzazioni stagionali

Le autorizzazioni stagionali sono rilasciate dal Sindaco, con riferimento ad un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta e non superiore a centottanta giorni, che può comprendere anche periodi di anni diversi, nel rispetto delle modalità stabilite dalla L.R. 1/2014.

Art. 46

Individuazione delle aree per il commercio itinerante

1. In considerazione degli aspetti relativi ad accessibilità, viabilità e rapporto con il contesto ambientale, con il presente provvedimento si individuano le aree compatibili con lo svolgimento di commercio itinerante. Le aree prescelte saranno individuate con eventuale Ordinanza Sindacale.
2. L'individuazione di altri o diversi spazi in cui è legittima l'itineranza avviene con ordinanza sindacale, a cadenza annuale, e non comporta questioni di rilevanza urbanistica.

Art. 47

Canoni per le aree mercatali attrezzate

1. Per tutte le aree mercatali dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, così come identificate nel presente Strumento, si stabilisce che i canoni minimi e massimi della tassa di posteggio applicabile dal Comune di Montemarano ai sensi dell'art.49 della L.R. Campania n.1/2014, siano fissate con tariffe vigenti al momento di approvazione del presente Strumento.
2. E' altresì dovuto, il pagamento da parte degli operatori della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il canone potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale, tenendo conto delle diverse tipologie di mercato.
3. I limiti della tassa di posteggio relativi al mq. annuo sono ricavabili da quelli giornalieri moltiplicati: per 40 settimane e per sette giorni per gli operatori che occupano

permanentemente il suolo pubblico, per il numero di giornate di mercato per gli operatori titolari di posteggio nei mercati periodici.

4. Il Comune, nell'ambito dei limiti minimi e massimi sopra indicati, può graduare nel tempo il previsto incremento della tassa di posteggio. Inoltre, il livello di detta tassa potrà essere differenziato nell'ambito del territorio comunale per tener conto delle diverse tipologie di mercato. Analoga differenziazione può essere prevista a seconda della stagionalità dell'attività di mercato e dell'esistenza o meno di consistenti flussi turistici.
5. Il Comune può istituire forme di abbonamento per un minimo di 40 settimane annue, il cui importo medio per giornata di frequenza non potrà comunque scendere al di sotto dell'aliquota minima stabilita.
6. La tassa di occupazione del suolo, dei banchi di vendita e per tutti i posti in genere da occupare nell'ambito del mercato sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale.
7. Per i posteggi di durata temporanea il pagamento della tassa va fatta sul posto a mani dell'incaricato della ditta a cui è stato affidato l'appalto.

Art. 48

Canoni per le aree mercatali non attrezzate

Per tutte le aree mercatali non dotate delle attrezzature e dei servizi comunali essenziali per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, si stabilisce che la concessione del posteggio è sottoposta al pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico per le attività produttive (TOSAP) mq. per giornata e della Tassa comunale di smaltimento dei rifiuti solidi, secondo le tariffe vigenti.

Art. 49

Eventuali esenzioni dei tributi locali

Il Comune, nell'interesse dei consumatori e per incentivare la presenza del commercio su aree pubbliche, può disporre la esenzione completa o parziale dei tributi locali, sia per i mercati dotati di attrezzature, sia per le aree prive di tali strutture.

Art.50

Divieti per gli operatori del commercio su aree pubbliche

E' fatto divieto di danneggiare in qualsiasi modo il suolo dato in concessione per l'esercizio dell'attività, pena il pagamento delle spese per il ripristino.

I concessionari non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella concessa né occupare spazi comuni riservati al transito, o, comunque, non attribuiti in concessione.

E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, mentre è consentito l'uso di apparecchi atti a permettere l'ascolto di dischi, musicassette, compact disc e similari, finalizzato all'acquisto dei prodotti, e, in ogni caso, con volume tale da non arrecare alcun disturbo agli altri operatori e ai frequentatori.

Art. 51

Revoca, decadenza, rinuncia e sospensione delle Autorizzazioni

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - Non risulti in possesso de requisiti di cui all'art.5 del D.Lgs. n.114/98;
 - Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la possibilità di un'eventuale proroga di durata non superiore a sei mesi, per comprovata necessità;
 - Rimangano assenti dal mercato per più di tre martedì, fatti salvi i casi di assenza per giustificato motivo;
 - Non esercitino personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitino a mezzo di sostituto non autorizzato;
 - Si siano resi responsabili di almeno due violazioni al presente Regolamento;
 - Non risultino essere in regola con il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, della TARI, nonché delle eventuali utenze (idriche ed elettriche);
 - Non risultino essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
 - Non risultino essere in possesso di “nulla osta “ antimafia.

Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.

Il suolo oggetto di revoca potrà essere assegnato ad altro esercente in possesso dei requisiti e secondo i criteri di cui agli artt. 32 e 33 Legge Regionale 1/2014.

Il settore cui è demandata la vigilanza del mercato, provvede alla registrazione delle assenze e alla successiva assegnazione nel rispetto della destinazione merceologica con l'applicazione della TOSAP e della TARI dovute. Nel computo delle assenze non viene tenuto conto del mercato, che per qualunque motivo, non ha avuto effettivamente luogo. Sono altresì esclusi da tale computo gli operatori portatori di handicap.

Il Comune informa l'interessato dell'avvio del procedimento di decadenza, fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento sanzionatorio.

2. I Comuni sede di posteggio per i quali è stata effettuata la rinuncia, assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
3. L'autorizzazione è sospesa dal Comune nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.114/98, con il medesimo provvedimento con il quale è irrogata la sanzione amministrativa.

Art.52

Ordine e pulizia del mercato

L'ordine e la disciplina del mercato viene assicurata dagli agenti di Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione e buona conservazione del posto assegnato senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata dall'Ente concedente.

Cessate le attività di vendita, i venditori hanno l'obbligo di riordinare, pulire il proprio spazio e raccogliere i rifiuti prodotti e conferirli negli appositi contenitori a ciò destinati.

Ogni violazione alle particolari norme di questo articolo, può portare alla sanzione della sospensione.

Art.53

Controllo igienico sanitario

Il controllo igienico sanitario del mercato viene effettuato dall'autorità sanitaria e dagli Agenti di Polizia Municipale incaricati.

I venditori di generi alimentari nonché i loro dipendenti, devono essere muniti di tessera sanitaria. Sottoporsi a tutti i controlli periodici ed osservare tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità ed esibire tutte le certificazioni su semplici richieste del personale di Polizia Municipale.

Sullo stesso banco di vendita non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari e non, ad eccezione dei giocattoli abbinati a dolci.

Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igienico sanitarie saranno senz'altro sottoposte a sequestro e, quindi, destinate alla distruzione su ordinanza dell'Autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione.

Sul sequestro l'interessato può presentare reclamo all'Autorità Sanitaria. Sul reclamo deciderà inappellabilmente l'Autorità Sanitaria.

Art.54

Esposizione del documento e dei prezzi

E' fatto obbligo per ogni singolo partecipante tenere esposto in modo ben visibile il documento da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione e l'iscrizione nella speciale sezione del registro presso la Camera di Commercio.

L'esercente l'attività di cui al presente regolamento è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi in modo ben chiaro e visibile come previsto dalla vigente normativa.

Presso il Comune è tenuto un registro nel quale sono iscritti tutti gli esercenti il commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto l'autorizzazione all'occupazione del posteggio fisso, con l'indicazione della tipologia merceologica, delle tasse dovute, del posto assegnato, della scadenza della concessione ed eventuali rinnovi, nonché del personale dipendente autorizzato all'ingresso.

Inoltre è fatto obbligo per il Comune disporre di uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- a. Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- b. Numero e tipologia dell'autorizzazione;
- c. Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- d. Estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- e. Settori merceologici autorizzati.

Su tale schedario dovranno essere riportati tutti gli eventi riguardanti l'autorizzazione ed i posteggi (sub-ingresso, cambiamenti di residenza del titolare, sospensione, revoche, decadenza, altre variazioni).

TITOLO IV
Forme Speciali di Vendita

Art. 55
Spacci interni

1. La vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi è soggetta alla SCIA di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t) della L.R. n. 1/2014, da presentare allo SUAP competente per territorio ed è effettuata in locali non aperti al pubblico e con accesso non dalla pubblica via. L'attività inizia contestualmente al ricevimento di detta segnalazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dall'articolo 7 della L.R. n. 1/2014,, la persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

Art. 56
Apparecchi automatici

1. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta alla SCIA, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t) della L.R. n. 1/2014, da presentare allo SUAP di cui all'articolo 3 comma 1, lettera s) della L.R. n. 1/2014,, competente per territorio. L'attività inizia contestualmente al ricevimento della segnalazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014,, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico è installato nelle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
3. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
4. Su area pubblica è consentito il rilascio di concessione per fornitura e installazione di "casetta dell'acqua" e gestione servizio di distribuzione automatica di acqua alla spina

Art. 57

Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990 da presentare allo SUAP del Comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività inizia contestualmente al ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella segnalazione di cui al comma 1 è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza del possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014.
4. Se le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente televisiva accerta, prima di metterle in onda, che il titolare dell'attività è in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014.
5. Durante la trasmissione sono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale, sede del venditore.
6. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

Art. 58

Vendite effettuate presso il domicilio del consumatore

1. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori è soggetta alla SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990, da presentare allo SUAP del Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica. L'attività può essere iniziata contestualmente al ricevimento della comunicazione.
2. Nella segnalazione è dichiarata la tipologia del settore merceologico e la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014.

3. Il soggetto di cui al comma 1 che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014.
4. L'impresa di cui al comma 1, rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e lo ritira quando perdono i requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7 della L.R. n. 1/2014. Il tesserino di riconoscimento è numerato e aggiornato annualmente, contiene le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, del nome e della firma del responsabile dell'impresa ed è esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita.
5. Le disposizioni per gli incaricati di cui al comma 4 sono applicate anche per la vendita a domicilio del consumatore effettuata dal commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) della L.R. n. 1/2014.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 4, che precede, è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua la vendita.

Art. 59

Propaganda ai fini commerciali

L'esibizione, l'illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento previsto dal comma 4 dell'articolo 58, che precede.

Art. 60

Commercio elettronico

1. La Regione promuove l'introduzione e l'uso del commercio elettronico con azioni volte a:
 - a. sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico;
 - b. tutelare gli interessi dei consumatori;
 - c. promuovere lo sviluppo di campagne di informazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio;

- d. predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio elettronico;
 - e. favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità per garantire l'affidabilità degli operatori e accrescere la fiducia del consumatore;
 - f. partecipare al processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al comma 1 la Regione può stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o privati interessati, nonché con associazioni rappresentative delle imprese e dei consumatori.

Art. 61

Commercio all'ingrosso

1. L'esercente del commercio all'ingrosso non può vendere ai clienti prodotti che non sono oggetto della loro attività o che non servono al funzionamento della loro impresa, con l'obbligo di rendere edotta la clientela di tale normativa e di esercitare il necessario controllo.
2. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010.
3. Nel caso di esercizio promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline autorizzatorie per le due tipologie di attività.
4. La prescrizione di cui al comma 3 che precede, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa. In tali fattispecie di esercizi, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici

e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera z) della L.R. n. 1/2014, se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati.

TITOLO V Norme finali

Art. 62 Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune, in conformità a quanto disposto dall'art. 57 della L.R. n. 1/2014, dove si è verificata l'infrazione secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Comune è l'autorità competente all'accertamento, alla riscossione ed ai relativi introiti di tutte le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, anche se derivanti da pagamenti in misura ridotta o da ordinanze ingiuntive di pagamento.
2. L'apertura di esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e, dove rilasciata, il ritiro dell'autorizzazione, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00.
3. L'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, la violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria sono puniti con le sanzioni previste dal comma 2 che precede.
4. L'inosservanza della disciplina delle vendite straordinarie di cui dall'articolo 25 della L.R. n. 1/2014, oltre alle sanzioni specifiche previste dalla normativa nazionale ed internazionale, è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
5. Il sub ingresso, in assenza del prescritto titolo abilitativo, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00.
6. L'esercizio dell'attività commerciale in forma di outlet in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o) della L.R. n. 1/2014, è punito con la sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 che precede.
7. Per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, nonché per i mercati su area privata, l'autorizzazione o la SCIA, se prevista, sono dichiarate decadute se l'attività non inizia entro dodici mesi dalla data rispettivamente di rilascio o di ricezione presso lo SUAP per le strutture medie. Il termine è di ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la

vendita di beni ingombranti. I suddetti termini decadenziali possono essere eccezionalmente prorogati in caso di comprovata necessità. Se con l'autorizzazione commerciale sono state autorizzate anche opere edilizie necessarie per l'apertura della media struttura di vendita, la data per l'inizio dell'attività decorre dal giorno di scadenza di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

8. Il termine per l'apertura di una media struttura o di grande struttura di vendita o di un esercizio speciale per merci ingombranti è prorogato al massimo per dodici mesi con provvedimento dello SUAP competente, in caso di comprovata necessità, previa istanza del titolare da presentarsi almeno venti giorni prima della scadenza del titolo amministrativo per l'apertura. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla data di protocollo dell'istanza senza che è stato comunicato all'interessato l'eventuale provvedimento di diniego della stessa, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
9. Il titolo amministrativo per l'apertura di un esercizio commerciale è revocato, inoltre, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo che la sospensione dipende da cause non imputabili al titolare.
10. Il dirigente dello SUAP ordina la chiusura di un esercizio commerciale nel caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno.
11. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è revocata:
 - a. nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. nel caso di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi oppure superiori ad un terzo del periodo di operatività del mercato dove questo sia inferiore all'anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
 - c. nel caso in cui il titolare non risulta più provvisto dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'articolo 7.
12. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza del prescritto titolo abilitativo nonché l'assenza o la perdita dei necessari requisiti morali o professionali comportano per il Comune l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata cessazione dell'attività, nonché l'applicazione della sanzione pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00, oltre alla confisca delle attrezzature e della merce.

13. Le sanzioni previste sulla denominazione di outlet, al di fuori dei casi previsti nella definizione di cui all'articolo 3 della L.R. n. 1/2014, sono di euro 6.000,00 fino ad euro 30.000,00 con sospensione dell'attività di vendita per un massimo di trenta giorni, in caso di reiterazione.
14. Chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche, in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00.
15. Il Sindaco provvede all'irrogazione delle sanzioni e alla riscossione coattiva delle somme ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge Regionale 4810 gennaio 1983, n. 13 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati o subdelegati). Entro l'anno successivo a quello di riscossione delle sanzioni, il Sindaco ripartisce ed assegna alla Regione la metà dei proventi acquisiti in bilancio, derivanti dall'applicazione delle sanzioni. Tali fondi sono iscritti su un apposito capitolo denominato "Azioni di contrasto alle attività commerciali abusive.

Montemarano 13/05/2020